Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 marzo 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concede

« motu proprio » la medaglia in oro al valor militare « alla memoria » del capitano di corvetta Lorenzo BEZZI con la seguente motivazione:

« Comandante di sommergibile in missione di guerra in acque intensamente vigilate dall'avversario, veniva avvistato e sottoposto a violenta prolungata caccia. Impossibilitato a mantenere l'immersione per gravi danni subiti dall'unità, emergeva con l'intento di impegnare l'avversario in superficie. Accerchiato, a breve distanza e fatto segno al fuoco di cinque CT, visto vano ogni tentativo di difesa per il mare agitato che impediva l'uso del cannone, decideva l'autoaffondamento del sommergibile. Messo in salvo l'equipaggio dopo aver ordinato il saluto alla voce, divideva volontariamente l'estrema sorte dell'unità al suo comando rientrando nello scafo e chiudendo, con freddo e cosciente atto, su di sè il portello della torretta. Confermava in tal modo elevate virtù militari e di comando, e faceva rifulgere con il proprio gesto la nobile tradizione di eroismo della gente di mare ». — Mediterraneo orientale, 27 giugno 1940.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1947
Registro Marina n. 15, foglio n. 83.

(512)

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 5.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione;

PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE « TRENTINO-ALTO ADIGE » E DELLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3.

La Regione comprende le provincie di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

CAPO II.

Funzioni della Regione.

Art. 4.

In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) circoscrizioni comunali;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;

5) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

7) impianto e tenuta dei libri fondiari;

8) servizi antincendi;

9) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;

10) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

11) caccia e pesca;

12) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

13) ordinamento delle camere di commercio;

14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;

15) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

16) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;

17) turismo e industrie alberghiere.

Art. 5.

La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni e delle provincie;

2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;

4) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale;

5) utilizzazione delle acque pubbliche;

6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria;

8) opere di bonifica.

Art. 6.

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7.

Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 8.

La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministro per il tesoro.

L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è data dal Ministro per il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Art. 10.

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa nel punto più conveniente alla Regione.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura del dieci per cento a norma del comma precedente.

Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.

L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grande derivazione.

Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obblico previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta ed utilizzata esclusivamente per i propri servizi.

Capo III.

Funzioni delle Provincie.

Art. 11.

Le Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;

3) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

4) usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;

5) manifestazioni artistiche locali;

6) urbanistica e piani regolatori;

7) tutela del paesaggio;

8) usi civici;

9) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei « masi chiusi » e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

10) artigianato;

11) case popolari;

12) porti lacuali;

13) fiere e mercati;

14) opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

Art. 12.

Le Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;

3) assistenza scolastica.

Capo IV.

Disposizioni comuni alla Regione ed alle Provincie.

Art. 13.

Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 14.

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

Le Provincie possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 15.

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d'istruzione elementare, postelementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.

Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolzano un vice-provveditore, nonchè ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni.

Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri.

Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana.

Art. 16.

I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 17.

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato.

TITOLO II

Organi della Regione e delle Provincie

Capo I.

Organi della Regione.

Art. 18.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Art. 19.

Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni.

Art. 20.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 21.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio, il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 22.

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23.

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Art. 24.

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari.

Il Presidente ed il vice-presidente durano in carica un biennio.

Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente dimissionario o deceduto. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 25.

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 26.

Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od il vice-presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.

Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 27.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino all'elezione preveduta nel comma precedente.

Art. 28.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della

Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonchè nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 29.

Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Art. 30.

La Giunta regionale è composta del Presidente della Giunta regionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono sostituiti.

Il Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 31.

Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finchè dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 32.

Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 27.

Art. 33.

Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 34.

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 35.

Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 36.

Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione.

Art. 37.

Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 38.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;

2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;

3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonchè il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale,

4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;

5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 39.

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.

Art 40.

Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

CAPO II.

Organi della Provincia.

Art. 41.

Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.

Art. 42.

Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 43.

Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.

Nel primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice-presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.

Art. 44.

La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 45.

Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33.

Art. 46.

Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni.

Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 47.

Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 48.

Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;

4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonchè il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;

6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III

APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 49.

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Provincie nella Regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione.

Art. 50.

Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del *Bollettino Ufficiale* è inviata al Commissario del Governo.

Art. 51.

Nel *Bollettino Ufficiale* della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 52.

Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 53.

La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il *referendum* per le leggi regionali e provinciali.

TITOLO IV

ENTI LOCALI

Art. 54.

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Art. 55.

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 56.

L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Art. 57.

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 58.

Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

TITOLO VI

FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCIE

Art. 59.

Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Art. 60.

E' devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta regionale.

Art. 61.

E' devoluto alla Regione il provento dell'imposta governativa riscossa nella Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.

Art. 62.

Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 63.

La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilovatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 64.

La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

Art. 65.

La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.

Art. 66.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 67.

Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori.

Art. 68.

Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.

Art. 69.

La Regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Provincie, nonchè le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci.

Art. 70.

Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie.

Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai Comuni.

Art. 71.

La Regione e le Provincie possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Provincie i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 72.

La Regione, le Provincie ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 73.

I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale.

Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'interno.

Art. 74.

Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione.

Art. 75.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII

Rappresentanza del Governo nella Regione

Art. 76.

Il Commissario del Governo nella Regione:

1) coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Provincie e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale;

3) compie gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato.

Art. 77.

Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

TITOLO VIII

Organi giurisdizionali

Art. 78.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal Capoluogo della Regione.

Art. 79.

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 80.

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

Art. 81.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO IX

Controllo della Corte costituzionale

Art. 82.

La legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 83.

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto.

Copia dell'atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo.

TITOLO X

Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 84.

Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica.

Art. 85.

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.

Art. 86.

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 87.

E' garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato.

Le Provincie e i Comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE

Art. 88.

Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Art. 89.

Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione.

La disposizione, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, può essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente.

Art. 90.

Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Provincie a carico dello Stato.

Art. 91.

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Provincie, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 92.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 93.

Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.

Art. 94.

I Prefetti delle provincie di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali.

Art. 95.

Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 96.

La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (« Trentino-Tiroler Etschland ») sarà pubblicata nel primo numero del *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 97.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 115.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, recante disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

Le facoltà di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, il cui esercizio fu prorogato al 31 dicembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213, possono essere ulteriormente esercitate fino al 30 giugno 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — TREMELLONI — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 116.

Modificazioni alle norme sulla durata dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'interno, fino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di limitare a due mesi la durata minima dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1948, n. 117.

Modificazioni della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente la organizzazione dei servizi antincendi durante lo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:

Art. 1.

Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, modificata dalla legge 19 gennaio 1942, n. 101, e dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 199, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:

a) L. 7.571.152 al mese dal 16 febbraio 1945 al 30 settembre 1945;
L. 10.171.152 al mese dal 1° ottobre 1945 al 31 dicembre 1945;
L. 12.311.152 al mese dal 1° gennaio 1946 al 15 aprile 1946, per ogni mille uomini mantenuti in servizio durante l'intero mese, ai sensi dell'art. 1 della legge citata, n. 1416, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6 della legge stessa;

b) L. 273.713.400 una volta tanto per rimborso della spesa per trattamento di licenziamento corrisposto ai vigili volontari chiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra ed esonerati entro il 15 aprile 1946.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 giugno 1947.

Istituzione di una scuola media governativa nel comune di Riposto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento della scuola di Riposto già in atto dal 1° ottobre 1946;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1946, è istituita nel comune di Riposto una scuola media governativa ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come *segue*:

1 posto di preside con insegnamento;
3 cattedre di italiano, latino, storia e geografia;
1 cattedra di matematica;
2 posti di bidelli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1947

DE NICOLA

GONELLA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1948
Registro pubblica istruzione n. 5, foglio n. 117

(1033)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1947.

Cessione alla Cooperativa « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia di Roma » dei materiali, arredi e mobili dell'ex scuola agraria femminile, sita in Roma, contrada S. Alessio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Vista la istanza 9 giugno 1947, con la quale la Cooperativa « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia di Roma » chiede che le siano destinati le attrezzature, gli arredi ed i mobili della ex scuola femminile agraria posta in Roma, contrada Sant'Alessio, già assegnatile in uso temporaneo e revocabile successivamente alla liberazione della città di Roma;
Considerato che gli « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia » attualmente ospitano 60 bambini orfani o abbandonati;
Tenuto conto che, come risulta dalla nota 1° luglio 1947, n. 2178, dell'Ufficio tecnico erariale di Roma I, gli Istituti hanno eseguito nei locali della ex predetta scuola lavori di adattamento e di miglioramento per complessive L. 986.000 al fine di renderli meglio atti al soddisfacimento delle necessità dei 60 bambini orfani assistiti gratuitamente;
Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

I materiali, arredi e mobili, posti in Roma, contrada Sant'Alessio, nell'ex scuola agraria femminile del soppresso p. n. f., descritti nell'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto, sono ceduti alla Cooperativa « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia di Roma » con obbligo di destinazione perenne ad opere assistenziali per bambini orfani o abbandonati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1947
Registro Presidenza n. 11, foglio n. 211. — FERRARI

(1185)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1947.

Concessione di un impianto fisso da pesca nelle acque del lago di Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;
Lette le norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, approvato con regio decreto 13 novembre 1931, n. 1586, e successive modificazioni;
Vista l'istanza dei fratelli signori Lugo Umberto e Ugo-Ubaldo fu Francesco, entrambi residenti a Peschiera del Garda, intesa a mantenere per quindici anni a partire dal 18 novembre 1947 un impianto fisso di pesca, costituito da reti metalliche sostenute da pali con « camera di cattura » nelle acque del lago di Garda, in comune di Sirmione, frazione Lugana, precisamente nella riserva di pesca denominata « Cavavoli da terra » e « Spinada da trote », della quale gli stessi istanti fratelli Lugo sono titolari;
Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del competente ufficio del Genio civile;
Presa visione della ricevuta n. 321, pos. 48708, del deposito di lire cinquemila effettuato il 13 settembre 1947 alla Sezione della Tesoreria provinciale di Brescia, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;
Visto il disciplinare di concessione in data 18 settembre 1947, stipulato presso la Prefettura di Brescia e l'annessa planimetria facente parte integrale del medesimo, nella quale risulta delimitato l'impianto fisso di pesca di cui trattasi;

Decreta:

E' concesso ai fratelli signori Lugo Umberto e Ugo-Ubaldo fu Francesco, residenti a Peschiera del Garda, di mantenere per il periodo dal 18 novembre 1947 al 18 novembre 1962, nelle acque del lago di Garda e precisamente nella riserva di pesca, della quale essi medesimi sono titolari, denominata « Cavavoli da terra » e « Spinada da trote » in territorio del comune di Sirmione, un impianto fisso di pesca costituito da telai mobili di rete metallica terminanti in « cogolaria » (camera di cattura), sorretti da pali, situati alla distanza di circa due metri uno dall'altro e disposti come nell'annessa planimetria.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 2500 (duemilacinquecento) a favore dell'Erario dello Stato e del canone annuo, anche anticipato di lire millecinquecento a favore del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro, nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato della osservanza del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 10 novembre 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 11.

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1948.

Determinazione del capitale massimo assicurabile dagli istituti e dalle imprese di assicurazione con contratti senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Considerata l'opportunità di stabilire la misura massima del capitale assicurabile senza visita medica dagli istituti e dalle imprese autorizzati ad esercitare le assicurazioni sulla vita umana;

Decreta:

Il capitale massimo, che gli istituti e le imprese autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, possono assicurare senza visita medica, in base alle condizioni di polizza preventivamente approvate per ciascuna forma di assicurazione in ordine ai periodi di carenza, è stabilito nelle seguenti misure:

A) *Assicurazioni senza visita medica con carenza da un anno e mezzo fino a meno di due anni*:

1) per tutte le forme a premio annuo di assicurazioni vitalizie, miste, combinate ed a termine fisso il valore delle prestazioni complessive assicurate in caso di morte non deve superare le L. 300.000;

2) per tutte le forme a premio unico di assicurazioni vitalizie, miste, combinate ed a termine fisso il capitale massimo assicurabile deve essere tale che il capitale sotto rischio (differenza tra il valore delle prestazioni complessive assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo) non superi le L. 240.000.

B) *Assicurazioni senza visita medica con carenza di due anni*:

per tali forme i capitali massimi assicurabili fissati con la lettera A) vengono aumentati di un terzo.

C) *Assicurazioni senza visita medica con carenza di cinque anni*:

per tali forme i capitali massimi assicurabili fissati con la lettera A) vengono raddoppiati.

Roma, addì 24 febbraio 1948

(1034) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1948.

Temporanea autorizzazione per la libera circolazione di autoveicoli nei giorni festivi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, e prorogato da ultimo col decreto legislativo 29 novembre 1947, n. 1523;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 57;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1948;

Ritenuta l'opportunità di consentire temporaneamente la circolazione nei giorni festivi anche degli autoveicoli non muniti dello speciale permesso previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale sopracitato;

Decretano:

E' autorizzata la libera circolazione nei giorni festivi, e per il periodo dal 14 marzo a tutto il 18 aprile degli autoveicoli per i quali, ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 24 febbraio 1948, è prescritto lo speciale permesso per la circolazione festiva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1948
Registro Bilancio trasporti n. 6, foglio n. 300. — CASABURI

(1207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1948, registro n. 5, foglio n. 241, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, di un mutuo di L. 2.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1175)

Autorizzazione al comune di Novara a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Novara è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3535 del 19 dicembre 1947; importo L. 7.200.000.

(946)

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Taranto è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3219 del 2 gennaio 1948; importo L. 1.080.000.

(948)

Autorizzazione al comune di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Ancona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3766 del 2 gennaio 1948; importo L. 3.207.870.

(949)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palazzo San Gervasio (Potenza), di un mutuo di L. 5.060.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(984)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nettuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 186, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nettuno (Roma), di un mutuo di L. 1.450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(986)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rionero in Vulture (Potenza), di un mutuo di L. 380.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(985)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Valmontone (Roma), di un mutuo di L. 1.610.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(987)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna), di un mutuo di L. 710.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(988)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 210, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lugo (Ravenna), di un mutuo di L. 1.860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(989)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 181, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), di un mutuo di L. 13.180.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(993)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forte dei Marmi (Lucca), di un mutuo di L. 2.608.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(995)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1948:

Tarsia in Curia Ottavio, notaio residente nel comune di Magliano Sabina, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Monteforte Irpino, distretto notarile di Avellino;

Lalli Domenico, notaio residente nel comune di Sant'Elia a Pianisi, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Casacalenda, stesso distretto;

Sotgiu in Maisto Michelina, notaio residente nel comune di Copparo, distretto notarile di Ferrara, è traslocato nel comune di Cento, stesso distretto;

Salomi Umberto, notaio residente nel comune di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Campi Salentina, stesso distretto;

Sicuro Pasquale, notaio residente nel comune di Otranto, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Martano, stesso distretto;

Circolone Luigi, notaio residente nel comune di Minervino di Lecce, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Poggiardo, stesso distretto;

Pellizzieri Francesco, notaio residente nel comune di Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Caulonia, stesso distretto;

Ciampolillo Ugo, notaio residente nel comune di Rocchetta Sant'Antonio, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Procida, distretto notarile di Napoli;

Naccari Antonio, notaio residente nel comune di San Calogero, distretto notarile di Vibo Valentia, è traslocato nel comune di Mileto, stesso distretto.

(1097)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località Canaletto del comune di La Spezia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 26 febbraio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 9244,2, sita in località Canaletto del comune di La Spezia, confinante a nord col viale S. Bartolomeo e con la ferrovia dell'Arsenale, a levante col rio Vecchia Borgia, a sud ed a ponente con altri beni del Demanio marittimo.

(1083)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 26

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons 3,50 %, (1906), n. 395340, di annue L. 175, intestato a Sagone Giovanni fu Giuseppe, dom in Caltagirone, ed ipotecato per cauzione del titolare quale tesoriere della fidecommissaria della baronessa Agata Interlandi di Caltagirone.

Essendo il certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4656)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Padova in data 20 giugno 1947, n. 15788, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Luigi Attardi, vice prefetto;

Componenti:
dott. Ludovico Carvin, medico provinciale;
prof. dott. Pietro Spanio, aiuto della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Padova;
prof. dott. Aldo Martinelli, primario direttore della Maternità provinciale di Verona;
signora Gilda Facchinato, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Umberto Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1044)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 24 giugno 1947, n. 18287, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena, è costituita come appresso:

Presidente:
avv. Efisio Giua Loy, vice prefetto;

Componenti:
dott. Placido Saitta, medico provinciale;
prof. dott. Arturo Fornero, direttore della clinica ostetrica del policlinico di Modena;
prof. dott. Edgardo Barbanti Silva, libero docente in clinica ostetrica;
signora Linda Ramaccioli, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Aldo Princiotta.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 febbraio 1948

(1045) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Massa Carrara in data 24 giugno 1947, n. 9983, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara, è costituita come appresso:
Presidente
dott. Giovanni Bassi, primo consigliere di prefettura;
Componenti:
dott. Paolo Moreschini, medico provinciale;
dott. Vito Massimeo, libero esercente specializzato in ostetricia;
dott. Mario Vatteroni, libero esercente specializzato in ostetricia;
Maria Giovanna Sacchelli, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Benedetto Negri.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 febbraio 1948

(1047) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 27 giugno 1947, n. 15032, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese, è costituita come appresso:
Presidente
dott. Otello De Gennaro, consigliere di 1ª classe di prefettura;
Componenti:
dott. Mario Bellino, medico provinciale;
prof. dott. Emilio Giudici, docente in ostetrica e ginecologia;
dott. Giuseppe Bruni, libero docente specializzato in ostetricia;
Eugenia Anghilieri, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Mario Piscopo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI
(1048)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Massa Carrara in data 24 giugno 1947, n. 9981, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Stanislao Migliorini, vice prefetto;
Componenti:
dott. Carlo Moreschini, medico provinciale;
prof. dott. Carlo Uggeri, chirurgo primario dell'ospedale civile di Massa;
prof. dott. Marco Piazza, medico primario dell'ospedale civile di Massa;
dott. Erminio Cecchini, medico condotto;
Segretario:
dott. Pilade Cappè.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Massa Carrara

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI
(1046)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.